

STATUTO

(Associazione Nazionale Commercialisti Area Lavoro)

Art. 1 - GENERALITÀ

E' costituita l'Associazione Nazionale Commercialisti Area Lavoro, il cui acronimo è "ANCAL", associazione privata non riconosciuta ai sensi degli art. 36 e 37 del codice civile, apartitica, con sede legale e operativa presso il domicilio professionale del "Segretario generale".

L'eventuale modifica della sede legale e operativa, deliberata dall'Assemblea degli Associati, non comporta modifica dello statuto.

Art. 2 – DURATA E SCOPI

L'ANCAL, associazione senza scopo di lucro e con durata fino al 31 dicembre 2099, nata per capitalizzare il patrimonio umano e professionale dei colleghi specializzati nella gestione del personale, nel diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale, si propone di perseguire i seguenti scopi:

- a) di promuovere l'associazionismo tra i giuslavoristi e rafforzare la solidarietà professionale per una migliore tutela degli interessi comuni;
- b) di operare per l'affermazione del ruolo del giuslavorista garante della legalità, imparziale e *super partes*, a tutela della collettività e dello Stato, attuando ogni iniziativa diretta alla preservazione di tali principi;
- c) coordinare, promuovere e sostenere, in ambito nazionale, le attività svolte dalle singole sezioni territoriali a essa associate;
- d) tutelare, promuovere e rappresentare tutti gli interessi professionali degli iscritti in tutte le sedi opportune;
- e) implementare e coordinare tutte le iniziative della categoria nel campo sindacale, culturale e professionale;
- f) esigere il corretto comportamento e l'osservanza del codice di deontologia professionale della specifica categoria professionale di appartenenza e il rispetto del codice etico predisposto dalla Segreteria nazionale dell'Associazione;
- g) essere contenitore culturale, professionale e sindacale, nonché organizzando seminari, tavole rotonde e convegni; predisporre corsi di aggiornamento e, dove previsto, borse di studio, ricorrendo anche a risorse pubbliche; favorire la formazione permanente degli iscritti e dei loro dipendenti;
- h) essere rappresentativa di tutti gli iscritti negli organismi istituzionali nazionali e territoriali di categoria, favorendo rapporti sinergici di collaborazione;
- i) sviluppare e valorizzare l'immagine e le funzioni professionali di tutti gli iscritti;
- j) essere presenza attiva nelle sedi di formulazione delle proposte legislative, anche quale parte sociale;
- k) proporsi per essere parte attiva e permanente per favorire la formazione di eventuali commissioni di lavoro con le istituzioni pubbliche;
- l) favorire l'immagine della categoria organizzando gli incontri e la socializzazione fra gli iscritti a mezzo di manifestazioni sportive e anche ludiche;

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a small, stylized signature, a larger signature that appears to be 'AB', a signature that looks like 'SPS', and another signature that is partially obscured by a diagonal line. The page number '1' is located in the top right corner.

- m) collaborare con altri organismi quali Università, Fondazioni Universitarie, Fondazioni Studi, Organizzazioni sindacali per la ricerca, lo studio e l'interpretazione di norme, leggi e atti aventi forza di legge in riferimento alla materia giuslavoristica;
- n) attivarsi per costituire un centro di assistenza fiscale e sociale;
- o) stipulare protocolli di intesa a livello nazionale per fornire e acquistare servizi;
- p) intrattenere rapporti con movimenti culturali e partiti politici attraverso i quali perseguire interessi comuni;
- q) aderire a Confederazioni e/o Federazioni sindacali di professionisti e/o anche lavoratori dipendenti/autonomi, nazionali e internazionali in perfetta sinergia e che perseguano fini comuni;
- r) istituire un organo ufficiale di stampa da inoltrare a tutti gli iscritti e, su apposita delibera, anche ai non iscritti;
- s) avvalersi di un proprio Centro Studi nazionale, quale mezzo scientifico posto al servizio della politica di categoria.

Art. 3 - AFFILIAZIONI

Possono chiedere di affiliarsi altre associazioni, enti o organizzazioni costituite da giuslavoristi, che condividono gli obiettivi e le iniziative dell'Associazione.

L'ANCAL associa anche le eventuali Sezioni regionali, previa apposita istanza di affiliazione, predisposta dalla Segreteria nazionale, e accettazione delle norme statutarie e regolamentari, ed è autonoma e responsabile, anche finanziariamente, delle proprie iniziative e attività.

Sulla domanda di affiliazione delibera la Segreteria nazionale con decisione inappellabile.

Art. 4 - ASSOCIATI

- Soci effettivi: i professionisti, iscritti ai rispettivi Ordini professionali, di cui all'art. 1 della L. 12/79;
- Soci sostenitori: tutti i professionisti di cui sopra non più iscritti ai rispettivi Ordini professionali;
- Soci onorari: tutti i commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro che si sono profusi in particolari attività, anche scientifiche, a favore delle rispettive categorie;
- Soci simpatizzanti: tutti i praticanti dei rispettivi Ordini professionali.

I Soci onorari saranno individuati, a giudizio inappellabile, dalla Segreteria nazionale.

Art. 5 - ISCRIZIONI E QUOTE ASSOCIATIVE

La domanda d'iscrizione, da effettuarsi su specifico modello predisposto dalla Segreteria nazionale, ad associato effettivo, sostenitore e/o simpatizzante, deve essere presentata obbligatoriamente alla Segreteria nazionale, anche per il tramite della Sezione regionale ove presente, nel cui ambito territoriale il giuslavorista ha il proprio domicilio professionale.

Al mancato accoglimento della domanda sarà ammesso ricorso, da presentare al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla sua comunicazione.

L'iscrizione avrà validità di anni 1 e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, tranne in caso di recesso da presentarsi entro il 30 novembre dell'anno in corso.

La quota associativa, per ciascun anno civile, è stabilita con apposita delibera della Segreteria nazionale, non è frazionabile e non rimborsabile, e sarà corrisposta contestualmente alla sottoscrizione della richiesta di associazione; successivamente al primo anno, la quota di iscrizione dovrà essere corrisposta entro il 31 marzo di ciascun anno.

La Segreteria nazionale potrà deliberare eventuali riduzioni della quota associativa.

I Soci onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa.

Art. 6 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per morosità;
- c) per decadenza;
- d) per esclusione.

L'associato può recedere mediante comunicazione scritta da inviare alla Segreteria nazionale, purché sia fatta almeno un mese prima. La cessazione per morosità è disposta dalla Segreteria nazionale. L'associato che venga escluso o che sia receduto volontariamente, non ha diritto a nessun indennizzo o rimborso.

La decadenza dell'associato può essere accertata e pronunciata dalla Segreteria nazionale quando, per un anno consecutivo e senza fornire motivazioni, l'associato non partecipa ad alcuna attività associativa e/o diventa irreperibile.

L'associato deve essere preventivamente informato dalla Segreteria nazionale, ove venga da questo dichiarato decaduto, mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo di comunicazione.

L'esclusione di un associato viene decisa dalla Segreteria nazionale per i seguenti motivi:

- inosservanza delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea o dalla Segreteria nazionale;
- status dell'associato e/o attività svolte dal medesimo in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione;
- per la mora superiore ad un anno nel pagamento della quota associativa;
- qualora l'associato fomenti dissidi o disordini con altri associati o terzi.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo di comunicazione (es. mail).

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

Art. 7 – DIRITTI ASSOCIATIVI

L'Associazione riconosce a tutti gli associati il diritto e il dovere di partecipare all'attività svolta dal sodalizio.

Tutti gli associati hanno diritto:

- di partecipare alle assemblee;
- di voto nelle deliberazioni per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi associativi, e hanno diritto ad essere eletti negli stessi;
- ad accedere ai documenti, delibere, registri, bilanci e rendiconti dell'Associazione, traendone copie a propria cura e spese, garantendone la dovuta riservatezza.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'S'. In the center, there are two more signatures, one of which is more complex and stylized. To the right of these, there are the initials 'SIS'. Further right, there are two more signatures, one of which is a simple, sweeping stroke.

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;
- attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
- mantenere un comportamento corretto, leale e fattivamente collaborativo nei confronti dell'Associazione;
- tutelare l'immagine dell'Associazione verso l'esterno;
- versare nei termini fissati la quota associativa;
- contribuire con impegno, lealtà e correttezza alla vita associativa.

Gli associati hanno gli stessi diritti, purché in regola col pagamento della quota associativa, e doveri.

Art. 8 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea degli Associati
- b) Segreteria nazionale
- c) Segretario generale
- d) Segretario amministrativo
- e) Tesoriere
- f) Organo di revisione
- g) Collegio dei Probiviri

Art. 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea Ordinaria, da convocarsi anche al di fuori della sede sociale, deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno sociale.

Le Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, sono convocate almeno otto giorni prima della data fissata per la prima adunanza a mezzo di comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail.

La seconda adunanza dovrà aver luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima.

La convocazione di Assemblee Straordinarie, oltre che dalla Segreteria nazionale, può essere richiesta da almeno 1/3 degli Associati che hanno il diritto di voto in Assemblea, per mezzo di istanza che dovranno indirizzare al Segretario generale, proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 15 giorni.

Art. 10 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'associazione è regolamentata da principi di democrazia interna e di partecipazione, il cui massimo organo è individuato nell'Assemblea degli Associati che è costituita da tutti i soci ed è presieduta dal Segretario Generale o, in assenza o impedimento di questi, da persona eletta dall'Assemblea stessa. L'Assemblea degli Associati delibera in seduta ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, e deliberano validamente a maggioranza dei presenti.

Ciascun Associato ha diritto a un solo voto.

4

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'S'. In the center, there is a large, stylized signature that looks like 'F. P.' with a long horizontal line extending to the left. To the right of this, there are the initials 'SIS' and another signature that looks like 'G'. On the far right, there is a large, stylized signature that looks like 'G'.

In caso di impedimento, la partecipazione all'Assemblea può essere delegata ad altro Associato. Ciascun Associato non può essere portatore di più di cinque deleghe.

L'Assemblea degli Associati indica le linee di sviluppo dell'Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi.

Art. 11 – OGGETTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea Ordinaria ha per oggetto:

- a) la discussione e l'approvazione dell'attività svolta e da svolgere, nonché del rendiconto consuntivo dell'anno sociale;
 - b) l'elezione dei membri della Segreteria nazionale, fatta eccezione dei membri nominati nell'atto costitutivo al momento della costituzione dell'Associazione e dell'Organo di revisione;
 - c) la discussione su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione posto all'ordine del giorno.
- L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto, nonché sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione.

Art. 12 - LA SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria nazionale dirige e amministra l'Associazione, che è composta da non meno di cinque Consiglieri e non più di undici, di cui uno scelto tra i soci simpatizzanti e i restanti tra i Soci effettivi.

I Consiglieri durano in carica quattro anni. Essi sono rieleggibili.

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea elettiva degli organi dell'Associazione, previa comunicazione scritta al Segretario generale in carica; devono inoltre possedere un'anzianità di iscrizione di almeno 3 anni.

Eventuali Consiglieri dimissionari, revocati o decaduti dalla carica verranno sostituiti dalla Segreteria nazionale, tenuto conto del posizionamento dei candidati non eletti.

I nuovi eletti dureranno in carica sino alla scadenza del mandato del Segretario generale.

La Segreteria nazionale è investita dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione. In particolare, ha la facoltà di compiere gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate in modo tassativo alla competenza dell'Assemblea degli Associati.

In via indicativa e non esaustiva, alla Segreteria nazionale sono devolute le seguenti attribuzioni:

- a) il funzionamento tecnico-amministrativo e organizzativo dell'Associazione sindacale;
- b) il pagamento e la riscossione dei debiti e crediti;
- c) la liquidazione dei rimborsi spese delle persone che si sono adoperate in ogni modo nell'attività dell'Associazione e per l'esecuzione dei seminari, convegni, incontri e altri momenti formativi;
- d) il compimento di tutti gli atti necessari per l'acquisizione di mezzi finanziari atti al funzionamento dell'Associazione;
- e) l'esame delle domande di ammissione e l'accettazione delle dimissioni degli associati;
- f) la stesura del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo e il disbrigo di tutti gli adempimenti di ordine amministrativo. Entro il 31 marzo di ogni anno la Segreteria nazionale presenta il rendiconto consuntivo dell'Associazione;
- g) la convocazione delle Assemblee Ordinarie degli Associati da indire almeno una volta all'anno e la

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a stylized 'SRS' and several illegible signatures.

convocazione delle Assemblee Straordinarie quando lo reputi necessario o ne venga fatta richiesta dagli Associati;

h) il compimento di qualsiasi operazione con gli Istituti di credito, autorizzando il Tesoriere a sottoscrivere, in nome e per conto dell'Associazione, tutti i documenti che gli Istituti di credito riterranno necessari ed opportuni per il perfezionamento di tali operazioni.

Art. 13 - CONVOCAZIONE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE

La riunione della Segreteria nazionale è convocata, anche a mezzo telefax o e-mail, dal Segretario generale o da almeno tre consiglieri, con un preavviso di almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni della Segreteria nazionale saranno valide con l'intervento personale della maggioranza dei suoi componenti in carica.

La Segreteria nazionale potrà tenere le sue riunioni anche in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dalla Segreteria nazionale.

Le deliberazioni della Segreteria nazionale verranno prese a maggioranza semplice dei presenti, senza tener conto del conteggio degli astenuti. In caso di parità di voti, si attribuisce prevalenza al voto del Segretario generale.

Art. 14 – IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale rappresenta, anche agli effetti di legge, l'Associazione stessa e presiede la Segreteria nazionale dalla quale viene eletto. Potrà ricoprire la carica di Segretario generale solo il socio effettivo, iscritto – in via esclusiva - all'Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

Egli sovrintende all'attività dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli organi associativi, presiede le adunanze della Segreteria nazionale e ne firma le deliberazioni, congiuntamente al Segretario amministrativo; firma il rendiconto annuale consuntivo da presentare all'Assemblea degli Associati, previa sottoscrizione da parte dell'organo di revisione.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano.

ART. 15 - IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario amministrativo, nominato dal Segretario generale tra i Consiglieri eletti, redige i verbali delle riunioni della Segreteria nazionale e dà esecuzione alle delibere della stessa Segreteria nazionale.

In caso di sua assenza, sarà il Consigliere più anziano ad assolvere ai compiti previsti, fatta eccezione del Segretario generale.

ART. 16 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione; custodisce la cassa, i titoli ed i valori; predispone il rendiconto annuale, gli schemi di bilancio e provvede a tutti gli adempimenti fiscali/contributivi.

Il Tesoriere, inoltre, incassa le quote associative e i contributi relativi a ogni evento formativo,

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in dark ink. From left to right, there is a cursive signature, a signature that appears to be 'SPS', another signature, and a final signature on the far right.

effettua il pagamento o il rimborso di spese deliberate e presenta una situazione contabile delle somme disponibili.

Il Tesoriere ha poteri di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 17 – ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di revisione, che può essere costituito dal Collegio dei revisori o dal Revisore unico, è nominato dall'Assemblea Ordinaria degli Associati.

Il Collegio dei revisori è costituito da tre componenti effettivi, e due supplenti.

L'Organo di revisione dura in carica quattro anni ed è rieleggibile; il mandato coincide con quello della Segreteria nazionale. Ha il compito di vigilare e controllare l'attività economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. Si riunisce almeno una volta all'anno per verificare il buon andamento della gestione sociale e amministrativa dell'Associazione.

Articolo 18 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è l'organo arbitrale dell'Associazione. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea degli Associati in concomitanza dell'elezione della Segreteria nazionale. Il Collegio dei Probiviri resta in carica per il periodo che resta in carica la Segreteria nazionale, ne segue le sorti e i singoli membri sono rieleggibili. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente che cura i rapporti con gli altri organi dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni volta che è chiamato in causa dagli Organi, di cui all'articolo 8, e dagli iscritti all'Associazione. Il Collegio dei Probiviri:

1. ha compiti generali di controllo sul corretto funzionamento dell'Associazione, nonché del rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione;
2. vigila sull'osservanza dello statuto e in generale svolge funzioni di arbitrato tra i vari organi dell'Associazione, tra gli iscritti e tra iscritti e gli organi dell'Associazione;
3. decide, quale organo di appello, sulle opposizioni alle delibere di iscrizione o di cancellazione adottate dalla Segreteria nazionale.

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e giustizia, in via insindacabile e inoppugnabile, senza obbligo di formalità o di procedura, salvo il rispetto dei diritti inalienabili della persona. Esso ha l'obbligo di notificare alle parti, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (P.E.C.), ovvero altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione, le proprie decisioni che devono risultare da apposito verbale.

Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea di tutti i suoi atti.

Art. 19 – FONTI DI FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Le spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione sono coperte dai contributi associativi versati dagli Associati nella misura e nei termini fissati dalla Segreteria nazionale, e con i contributi e le liberalità che l'Associazione potrà altresì ricevere da altri soggetti, persone ed enti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative versate dagli Associati al momento dell'iscrizione o del suo rinnovo;
- b) dai contributi associativi versati dagli Associati per la partecipazione agli eventi di formazione

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a simple scribble, a signature that appears to be 'SIS', a signature that looks like 'SIS' with a long horizontal line underneath, the letters 'SIS' written vertically, and a signature that looks like 'SS' with a long arrow-like stroke extending to the right.

organizzati come convegni, seminari, incontri, riunioni, ecc.;

c) dalle eventuali elargizioni e contributi raccolti da Associati, da terzi e da Enti pubblici o privati;

d) da tutte le altre entrate che possono concorrere a incrementare i fondi sociali.

Art. 20 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è formato dalle quote associative versate dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, nonché dai contributi versati dai partecipanti ad ogni evento formativo dedotte le relative spese, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti di associati e di terzi nonché da attività di sponsorizzazione.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 21 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati, la quale provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, oppure devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme stabilite dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia di Associazioni non riconosciute.

